

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL' ECONOMIA DI CUNEO

USI E CONSUETUDINI
per la contrattazione del bestiame
in Provincia di Cuneo



SERIE A

N. 4

S. A. S. T. E.
Soc. An. Stab. Tipografico Editoriale
CUNEO

Maggio 1931 - IX

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL' ECONOMIA DI CUNEO

USI E CONSUETUDINI
per la contrattazione del bestiame
in Provincia di Cuneo



SERIE A

N. 4

S. A. S. T. E.

Soc. An. Stab. Tipografico Editoriale

CUNEO


Maggio 1931 - IX

Il Consiglio Provinciale dell'Economia di Cuneo, nella sua riunione a sezioni riunite, del 28 Aprile 1931 - IX ;

Vista la raccolta degli " Usi e consuetudini per la contrattazione del bestiame in Provincia di Cuneo ,, compilata dalla Segreteria con l'assistenza della Commissione tecnica all'uopo designata ;

Dato atto del favorevole esame compiuto della raccolta stessa da parte delle Sezioni Agricola - Forestale e Commerciale ;

Approva la raccolta suindicata e dispone per la sua pubblicazione agli albi Comunali e a quello Consigliare per l'opportuna conoscenza da parte degli interessati.



FORME E MODALITA' DEI CONTRATTI. - MEDIAZIONE E CONSEGNA.

Le contrattazioni del bestiame si fanno di regola verbalmente; rare volte il contratto viene fatto per iscritto e di solito, solo fra persone non conosciute, e in special modo, per gli equini.

L'intervento del mediatore non è obbligatorio, anzi è poco usato; su vari mercati l'opera sua viene però richiesta dalle parti; in altri ne è vietata la non chiesta intromissione fra le parti (1).

Quando l'intervento del mediatore sia stato domandato od ammesso, allora gli compete la mediazione a contratto concluso. Detta mediazione è variabile a seconda degli usi locali e in difetto si può ragguagliare alle tariffe stabilite dal Consiglio Provinciale dell'Economia.

Salvo comune accordo la mediazione è pagata dal contraente che l'ha richiesta (2).

Di solito si contrattano per capo i cavalli non apparigliati, le vacche, i vitelli, i suini da allevamento; a paio i cavalli apparigliati ed i buoi da lavoro; a peso i buoi ed i maiali grassi ed in genere i maiali da macello.

Questi ultimi talvolta si contrattano anche ad occhio (*bota-forfait*). Ordinariamente la vendita del bestiame suol farsi a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite; ed il con-

(1) Cuneo, Saluzzo, Fossano, Busca, Villafalletto, Ceva e Sambuco Pietraporzio.

(2) A Bra, Serravalle Langhe, Benevagienna, Cortemilia, Sambuco, nella contrattazione dei bovini è dovuta la mediazione da entrambe le parti contraenti.

tratto s'intende concluso non appena stabilito l'accordo fra le parti; generalmente questo si manifesta mediante una stretta di mano fra venditore e compratore (1), in presenza di testimoni; oppure quando sia stata dal compratore versata la caparra.

Consuetudinariamente, per gli animali da macello e talvolta anche per gli altri, il compratore, non appena concluso il contratto segna con le forbici le proprie iniziali o qualche altra indicazione convenzionale sulla coscia dell'animale o sulla sommità della coda (2).

La custodia dell'animale è a carico del venditore sino all'avvenuta consegna.

Sul mercato di Cuneo la consegna deve effettuarsi due ore dopo la conclusione del contratto; in mancanza, il venditore ha facoltà di ritenersi libero da ogni obbligo, e trattenere, se data, la caparra.

In altri mercati, come a Villafalletto, Busca, Saluzzo, Fossano e Dronero la consegna deve effettuarsi prima di mezzogiorno (3).

Sul mercato di Mondovì il venditore deve tenersi per tutta la durata del mercato a disposizione del compratore.

A Dogliani la pesatura deve eseguirsi entro e non oltre le ore 13. Immediatamente dopo la pesatura devono effettuarsi la consegna dell'animale e il pagamento del prezzo (4).

CONTRATTAZIONE DEI BOVINI

Nella contrattazione dei bovini, per consuetudine, stipulandosi i contratti per pronta consegna, la caparra non viene data a meno che essa non sia esplicitamente richiesta dal venditore, trattandosi di contratti a pagamento differito.

(1) Sui mercati di Alba, Carrù, Cherasco e Mondovì non è in uso la stretta di mano.

(2) A Demonte è regola.

(3) A Neive il venditore deve farne espresso obbligo al compratore.

A Fossano, Bra, Cortemilia il venditore deve farne espresso obbligo al compratore con la frase « me lo togliete subito dalla piazza », in caso contrario deve tenerlo a disposizione del compratore per tutta la durata del mercato.

A Fossano il venditore consegna l'animale sul vagone.

A Cavallermaggiore la consegna avviene dopo due ore previa pesatura.

(4) Sul mercato di S. Michele Mondovì la pesatura avviene subito dopo mezzogiorno.

CONTRATTAZIONE DEL BESTIAME DA MACELLO.

Il bestiame da macello, quando non sia venduto a *bota* (forfait) si contratta generalmente a peso vivo, di rado a peso morto.

Nei contratti a peso vivo l'animale deve essere a digiuno, altrimenti la pesatura deve avvenire tre o quattro ore dopo che l'animale si trova sulla piazza (1).

Non esiste alcuna tara di pesatura quando si pesi il bestiame alcune ore dopo il contratto, essendo per natura la tara già abbastanza rilevante a vantaggio del compratore (2).

I vitelli da macello possono essere pesati un'ora o due dopo la compera senza tara.

Il peso morto si determina pesando l'animale a quarti, esclusa la testa, intestini, fegato, polmoni, milza e gambe, dai ginocchi in giù (3).

La spesa di pesatura sta a carico del venditore, quella di macellazione ed imposta consumo spetta al compratore.

A meno che esista patto esplicito in contrario, l'animale destinato alla macellazione non può, dopo il contratto, essere sottoposto al lavoro.

CONTRATTAZIONE DEGLI EQUINI.

Sulle varie piazze della Provincia di Cuneo la contrattazione degli equini si esercita in misura assai limitata.

Non vi sono perciò vere consuetudini di carattere generale.

(1) In Alba i bovini grossi e grassi, manze, vacche, manzi, buoi vengono pesati dopo 4 ore di piazza.

A Saluzzo prima di mezzogiorno.

Nel Comune di Monastero Vasco non prima delle ore 14.

(2) I macellai a S. Michele Mondovì quando ritirano i bovini grassi precedentemente acquistati direttamente alla cascina hanno diritto di pretendere dall'alba al tramonto l'immediata pesatura in qualunque ora si presentino al ritiro dell'animale.

Nel Comune di Castino l'ora della pesatura viene fissata nel momento del contratto; in difetto di patto esplicito s'intende tre ore dopo la stipulazione del contratto.

(3) A Neive questa determinazione del peso morto si pratica solo per i maiali.

A Dogliani, nelle Langhe e a Nucetto si pesa anche la testa.

A Montà d'Alba il bestiame da macello è venduto solo a peso vivo o a forfait e sui mercati di Mondovì, Carrù e Ceva, salvo rare eccezioni non è in uso la vendita a peso morto.

CONTRATTAZIONE DEI SUINI

Sulle varie piazze della Provincia di Cuneo la contrattazione dei suini non ha vere consuetudini di carattere generale.

Sul mercato di Cherasco i suini da allevamento si vendono a nidiata.

I suini a peso morto sono valutati, pesando l'animale a quarti, esclusi testa, intestini, fegato, polmoni, milza e gambe dai ginocchi in giù.

Per le spese di pesatura e macellazione ed imposta consumo dei suini vigono le regole generali per il bestiame da macello.

Se l'animale è affetto da panicatura poco diffusa (*grana*) esso viene lavorato direttamente nel macello pubblico, sotto la sorveglianza sanitaria; le sostanze grasse vengono fuse e, se si fabbrica soltanto salame da cuocere, questo viene ritirato dal compratore che ne rifonde al venditore il costo.

Qualora si trattasse di panicatura molto diffusa, giusta le prescrizioni di legge, poichè le carni saranno assolutamente sottratte alla alimentazione, le spese di dispersione delle carni infette sono a carico del venditore il quale deve rifondere al compratore anche tutto il prezzo pagato e le eventuali spese per la maggior salagione e per la sosta che devono fare all'ammazzatoio le carni infette da grave panicatura.

CONTRATTAZIONE DEL POLLAME.

Il contratto avviene verbalmente e ordinariamente si contratta a paio.

La vendita a peso vivo può avvenire di comune accordo tra le parti.

PROVE.

La conclusione del contratto è subordinata alla prova che il compratore si riserva di fare dell'animale acquistato.

La condizione della prova si stabilisce in genere per gli equini e non dura ordinariamente oltre otto giorni.

I bovini difficilmente si danno alla prova e solo quando sia

conosciuta la probità dell'acquirente; in ogni caso la prova non dura oltre gli otto giorni (1).

A Baldissero d'Alba per la vendita degli equini vige l'uso che, quando il cavallo viene restituito dal compratore al venditore perchè non soddisfece alla prova, il venditore ha diritto al compenso di lire 4 per mille del valore del cavallo per ogni giorno in cui venne tenuto dal compratore durante il periodo di prova.

Durante la decorrenza del periodo di prova il compratore deve tenere l'animale da buon padre di famiglia. Potrà assoggettarlo al lavoro, ma in misura moderata e tale da non alterarne le condizioni di salute.

GARANZIA.

Forme di garanzia.

Non si può parlare in questa forma di contratti di fideiussione legale vera e propria. Il compratore sborsa all'atto del contratto l'importo pattuito e talvolta ne trattiene parte a garanzia dei diritti acquisiti.

Il venditore risponde con la propria persona e talvolta a mezzo di conoscenza per il periodo di garanzia.

E' rilasciato anche talvolta il cosiddetto « biglietto di garanzia » in cui l'animale venduto è dichiarato sano.

La garanzia che si usa dare nella contrattazione del bestiame è di due specie: generica e specifica.

La garanzia generica si indica per consuetudine con l'espressione: *sano e franco, buono di tutto, sano ed esente da malattie, da amico, da galantuomo.*

Con tali frasi s'intende garantito l'animale immune da quei vizi o difetti che gli usi della piazza considereranno come redibitori o da tutte quelle altre infermità che lo rendono non atto o meno atto all'uso a cui è destinato.

A Bosia, Cortemilia, Casteldelfino e Neive colla frase « nelle vostre mani » s'intende che la garanzia cessa in caso di rivendita.

(1) A Bossolasco, Brossasco e Marene il periodo di prova dura 40 giorni.

S'intendono esclusi dalla garanzia quei vizi o difetti o malattie la cui esistenza è apparente o visibile all'atto del contratto, a meno che il venditore non abbia esplicitamente assicurato il compratore della loro inesistenza. Tale assicurazione s'intende anche data con le frasi: *in vista e fuori vista, non guardatela neppure.*

La garanzia specifica può essere: convenzionale, legale, consuetudinaria.

La garanzia convenzionale è quella derivante da patti speciali intervenuti tra le parti, sia sotto forma di scrittura, sia in presenza di testimoni. Con essa si può derogare a qualunque forma di garanzia, ed essa ha forza di legge fra le parti contraenti.

La garanzia legale è quella espressamente stabilita dal Codice Civile (art. 1481, 1493, 1499, 1500 e 1506).

La garanzia consuetudinaria è quella consacrata dagli usi vigenti nelle varie piazze.

Vendita senza garanzia.

E' in uso anche la vendita senza alcuna garanzia; tale esclusione esplicita è caratterizzata dalla frase: *alla riga, alla cavezza, vendo un sacco d'ossa, alla corda, come un sacco di grano, a lagnanza nessuna, diventi carbone, li vendo morti.*

Tali dichiarazioni però non escludono la garanzia, che si considera implicita, delle malattie infettive di cui possa provarsi l'esistenza all'epoca del contratto e del difetto di cozzare per i bovini. In tal caso il compratore ha diritto d'intentare l'azione di nullità anche dopo trascorso il periodo normale di garanzia.

Decorrenza del periodo di garanzia.

Il periodo di garanzia si calcola, computando i giorni in cui avviene la contrattazione.

A Mondovì, Fossano, Cortemilia, Benevagienna, Bosia, Ceva e S. Michele Mondovì tale giorno è escluso. A Dogliani e nelle Langhe comincia a mezzodì del giorno in cui fu concluso il contratto.

Garanzia per i bovini.

Nelle contrattazioni del bestiame da macello il venditore è tenuto a garantire al compratore l'immunità da malattie occulte e

contagiose che, secondo i regolamenti sanitari, rendono la carne inadatta ad uso alimentare.

Nelle contrattazioni dei bovini si considerano redibitorie entro tre giorni escluso quello del contratto tutte le malattie acute, l'origine delle quali non può riferirsi al compratore e per qualunque uso siano acquistate le bestie, tranne che per i vitelli lattanti di età inferiore a tre mesi, per i quali non vi è garanzia alcuna.

Sono garantiti per quaranta giorni la tubercolosi e tutte le malattie croniche del sistema respiratorio digerente, genito urinario e nervoso, le idropisie, la ninfomania, il vizio di cozzare, il poparsi, il non dare il latte alla mano, il non lavorare, le erpeti ricorrenti, la doglia vecchia, la rustichezza, sempre quando non sia fatta dichiarazione che gli animali si vendono a scopo di macellazione.

Il prolasso della vagina e dell'utero sono garantiti da *un parto all'altro*, frase che significa dal parto avvenuto nella stalla del venditore a quello avvenuto nella stalla del compratore più 40 giorni.

Il ticchio (serpeggio) è garantito per otto giorni.

Il crampo è garantito per giorni 15.

La sterilità può impugnarsi anche dopo quaranta giorni e, quando essa venga constatata in modo assoluto, la si bonifica, restituendo al compratore la diversità di prezzo che passa, valutando l'animale pregnante o solamente da macello.

Il parto ritardato non obbliga il venditore a corrispondere la indennità, ove il ritardo non si protragga oltre un mese, ma, ecceduto questo termine, il venditore, (salvo casi speciali) è tenuto a corrispondere all'acquirente lire 5 al giorno nei mesi invernali da ottobre a fine marzo e lire 3 da aprile a fine settembre, epoca in cui gli animali vanno al pascolo, con decorrenza dal giorno fissato per il parto all'epoca della vendita.

Se la vacca è garantita gravida e non lo è, in mancanza di convenzioni speciali prestabilite, il compratore ha di solito la scelta fra l'azione redibitoria e quella estimatoria: in quest'ultimo caso il venditore è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo del mancato vitello o concedere una congrua riduzione di prezzo (riduzione variabile a seconda del valore dell'animale).

Se una vacca non dà latte o lo dà in misura inferiore a quella pattuita si fa luogo di solito all'azione estimatoria.

Si può anche non dare garanzia per quanto riguarda la forni-

tura del latte con la frase: « l' lait a l'è 'n tla greppia », (il latte è nella mangiatoia) (1).

Tanto per la sterilità, quanto per la mancata o ritardata gravidanza, il tempo utile per invocare il risarcimento dei danni è quello necessario per poterlo stabilire con sicurezza, ma non potrà mai eccedere il periodo di gestazione.

Per le malattie infettive è ammesso, quale periodo di garanzia, il periodo di incubazione.

Per il periodo di incubazione delle malattie infettive, nei casi in cui il periodo stesso sia variabile (carbonchio ematico e sintomatico, afta, rabbia, febbre catarrale), ci si deve riferire alla legge sanitaria.

Garanzia degli equini.

Gli equini si contrattano generalmente colle dizioni « sano e franco », « cavallo da amico », « buono di tutto », « alla cavezza » e, salvo convenzioni speciali, con tali espressioni s'intende garantito l'animale dai difetti seguenti: flussione lunatica (*luna*), erpeti ricorrenti, ticchio, doglia vecchia, idrocefalia cronica, capo storno (*lord*), bolsaggine, rustichezza ed in generale da tutti i vizi cronici non visibili l'origine dei quali risalga ad epoca antecedente al contratto e la cui esistenza rende inabile o meno atto all'uso a cui è destinato l'animale.

La garanzia consuetudinaria per tali infermità è di giorni 40.

Garanzia dei suini.

Nella contrattazione dei suini si garantisce il mal rossino (peste suina), la pneumo-enterite infettiva per un periodo di 10 giorni.

Sono garantite per tre giorni le malattie acute infiammatorie. Nei lattonzoli si garantisce la salute in generale e la immunità da malattie infettive. Tale garanzia dura tre giorni.

Garanzia per gli ovini.

Per gli ovini e i caprini è garantita la salute in genere con diritto a far valere le ragioni in contrario entro tre giorni dal contratto.

(1) Nelle Langhe.

Per gli ovini da macello si garantisce la commestibilità delle carni.

Garanzia del pollame.

Il pollame non si garantisce abitualmente, ma in caso di malattie infettive (colera dei polli), da accertarsi mediante perizia veterinaria, si fa luogo ad azione di danni ed alla restituzione del prezzo pagato.

Obblighi e diritti del compratore durante la garanzia.

Al compratore non è permesso di fare all'animale la cosiddetta « toilette ». Qualora la bestia muoia nelle 24 ore successive alla consegna (1) il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l'intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.

Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore deve tenere l'animale da buon padre di famiglia. Potrà assoggettarlo al lavoro, ma in misura moderata e tale da non alterarne le condizioni di salute.

Non appena il compratore riscontri nell'animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e l'assistenza di un veterinario.

Non appena ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto pronunciato.

Frattanto l'animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi; o potrà essere consegnato ad uno stallaggio, o ad una terza persona scelta di comune accordo tra compratore e venditore.

Avvenuta la constatazione del difetto o vizio o malattia per parte del medico veterinario, potrà farsi luogo all'azione redibitoria od estimatoria, a seconda della qualità dell'infermità constatata.

(1) Nei tre giorni per Villafalletto, Busca e Fossano.

PARTICOLARI USI LOCALI DI GARANZIA
SUI VARI MERCATI

Alba.

I vitello da macello sono garantiti per tre giorni.

I vitelli lattanti sono garantiti per 15 giorni.

La garanzia consuetudinaria generica della piazza per il rimanente bestiame bovino ha un periodo di 10 giorni escluso il giorno in cui avviene il contratto.

Sono garantite per otto giorni le affezioni carboniche e per 20 giorni se gli animali provengono da località infetta.

Il prolasso vaginale ed uterino è garantito per 40 giorni con diritto all'azione redibitoria od estimatoria a scelta del compratore. Nel caso speciale che l'acquirente trascorsi i 40 giorni potesse provare irrefutabilmente che la fattrice presentava già tale difetto prima del contratto, il termine di garanzia è prolungato fino al primo parto successivo all'acquisto. In tal caso il compratore fruirà soltanto dell'azione estimatoria (*quanti minoris*) che si fissa ad un sesto del valore dell'animale all'epoca del contratto.

E' pure garantita fin dopo il parto l'obliterazione dei capezzoli delle femmine fuori del periodo lattifero.

Per ogni capezzolo otturato è fissata un'indennità del 2 % del valore della bestia.

Nelle femmine gestanti, quando il parto non succeda all'epoca stabilita, se il ritardo si protrae oltre 40 giorni, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente una somma mensile di L. 45 a cominciare dal giorno fissato nella vendita.

La rabbia ha una garanzia di 40 giorni.

Se i vitelli da latte o lattonzoli garantiti muoiono entro il periodo di garanzia, il danno (prezzo dell'animale) viene ripartito esattamente a metà fra compratore e venditore.

E' garantita la setticemia nei suini.

La durata di garanzia per gli ovini è di otto giorni.

Barge.

I vitelli lattanti si garantiscono per 80 giorni.

Nei lattonzoli suini si garantisce la salute in genere e l'immunità di malattie infettive per 5 giorni.

Benevagienna.

Il periodo di garanzia per gli equini dura 40 giorni.

Il periodo di tolleranza per il parto della vacca è di giorni 29; se il ritardo si protrae oltre si corrisponde all'acquirente 3 centesimi per lira al giorno del prezzo d'acquisto dell'animale.

Per gli animali di non eccessivo valore la garanzia normale è attualmente dagli 8 ai 15 giorni.

Boves.

Non esistono in genere usi locali nella compravendita del bestiame e si adottano le consuetudini del mercato di Cuneo.

La vendita dei capi adulti viene quasi sempre fatta senza garanzia (*all'arrivo; da bestia morta*); se invece la garanzia è richiesta e concessa dura 40 giorni.

Se durante questo periodo si manifestano difetti non consegnati il venditore deve riprendersi l'animale.

Bra.

I vitelli lattanti si garantiscono per 15 giorni.

A meno che siano convenute garanzie speciali, non può essere impugnata la sterilità.

E' garantita fin dopo il parto l'obliterazione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

La garanzia per i suini da allevamento è di giorni otto.

La durata della garanzia per gli ovini è di giorni otto.

Brossasco.

Il tempo utile per reclamare contro i vizi redibitori è di 40 giorni.

Quando si vende una bestia come « morta », « un sacco di concime » non è più ammissibile alcun reclamo, qualunque la malattia o vizio o difetto.

Busca.

Non si dà garanzia alcuna per gli ovini.

La garanzia per i suini da allevamento è di giorni otto.

Canale.

La garanzia per il ticchio ed il crampo dura 40 giorni.

Caprauna.

Non è data garanzia per il difetto di cozzare.

Carrù.

La garanzia per il ticchio ed il crampo dura 40 giorni.

Per i lattonzoli suini la garanzia è di 40 giorni.

La durata della garanzia per gli ovini è di giorni 40.

Casteldelfino.

Il tempo utile per reclamare contro i vizi redibitori è di 40 giorni.

Quando si vende una bestia come *morta* o come un *sacco di concime* non è più ammissibile alcun reclamo, qualunque sia la malattia od il vizio o difetto.

I vitelli lattanti si garantiscono per 8 giorni.

Il non dare il latte alla mano non è garantito, quando la vacca è nel periodo lattifero, perchè in tal caso il difetto è in vista.

Non è data garanzia per gli ovini.

Castino.

La contrattazione del bestiame da macello è indefinita e non si ammettono più reclami.

Le contrattazioni del bestiame da lavoro e da allevamento sono regolate dai seguenti usi:

1° Se vendute « alla riga » il venditore ha l'obbligo di far conoscere al compratore tutti i difetti che ha riconosciuto durante il periodo nel quale ha tenuto la bestia.

2° Se venduta « sana e franca » si usa sempre la frase « nelle vostre mani » fissando poi di comune accordo i giorni di garanzia con le frasi « a difetto conosciuto da ambe le parti », « ognuno il fatto suo ».

3° Per tutti i vitelli che non hanno fatto ancora la prima monta si dà solo la garanzia della sanità.

Cavallermaggiore.

La garanzia per i vitelli lattanti inferiori ai 3 mesi è di otto giorni.

La riduzione consuetudinaria del prezzo per la mancata gravidanza è dal 10 al 20 per cento sul valore dell'animale.

Centallo.

Il bestiame da lavoro in caso di vendita si considera sano.

Per il bestiame da macello il venditore è responsabile solo nel caso di malattia infettiva che si sviluppi entro 3 giorni.

Per quello da produzione o da allevamento la garanzia si estende a 40 giorni.

Ceva.

Le espressioni « alla riga », « animale morto », « un sacco di ossa » escludono la garanzia per qualsiasi tempo e qualsiasi valore e difetto o vizio o malattia, esclusa l'infettiva. A contratto concluso, il venditore è obbligato a denunciare al compratore i vizi di indole come la rustichezza, ecc. sotto pena di responsabilità per danni.

Per i suini è garantita la salute in genere per 10 giorni.

Se l'animale perisce entro il periodo di garanzia, il venditore restituisce al compratore metà del prezzo pagato. Nei capi da macello è garantita la panicatura.

E' escluso nei suini per il periodo di garanzia il giorno in cui avviene la vendita.

Cherasco.

Gli usi e consuetudini del mercato sono quelli della città di Alba.

Cortemilia.

I vitelli lattanti si garantiscono per 10 giorni.

In caso di morte il danno si divide a metà per il compratore e venditore.

Per i suini è garantita anche la setticemia.

Cuneo.

Non si fa garanzia per i vitelli sotto i 3 mesi.
Per i lattonzoli suini la garanzia è di 10 giorni.

Demonte.

I bovini sono venduti, tanto al mercato come in stalla, senza garanzia con le seguenti espressioni: « morti e sotterrati », « come un sacco di concime ».

Se dal venditore è data la garanzia, questa dura non oltre i 40 giorni.

Per i vitelli sotto i 3 mesi non si dà assolutamente garanzia.

Per la mancata gravidanza la rifusione del danno è un quarto del prezzo pattuito della bestia.

Dogliani.

La garanzia per il ticchio ed il crampo dura 40 giorni salvo contrattazioni speciali.

Dronero.

La riduzione consuetudinaria del prezzo per la mancata gravidanza è del 10 % sul valore dell'animale (2 soldi per lira).

Feisoglio.

Il periodo di garanzia per le malattie infettive è di 15 giorni.

La garanzia per i suini è pure di giorni 15.

La garanzia per i vitelli da latte inferiori a mesi 3 è di 15 giorni.

Fossano.

L'esclusione della garanzia si limita ai vitelli di età inferiore a 1 mese.

E' garantita fin dopo il parto l'obliterazione dei capezzoli nelle femmine nel periodo lattifero.

E' limitato a tre giorni, non compreso quello del contratto, il tempo utile a proporre la redibitoria per i vitelli poppanti da macello.

La durata dell'incubazione e conseguente periodo di garanzia per il carbonchio ematico e sintomatico è di giorni 10 e di giorni 10 per l'afta epizootica.

Per i lattonzoli suini non vi è garanzia.

Per i suini da allevamento la garanzia è di giorni 15.

Genova.

Non si fa alcuna garanzia per gli animali venduti a « mazza ».

Per i bovini da vendita e da lavoro il periodo di garanzia è da 8 a 15 giorni.

In questo comune si seguono le consuetudini del mercato di Fossano.

Melle.

Per i vitelli da latte nessuna garanzia incombe al venditore, però, in caso di morte del vitello durante il trasporto sulle piazze di Saluzzo e Cuneo, il negoziante può richiedere la rifusione parziale del prezzo dal venditore e ordinariamente questa avviene per la metà dello stipulato.

Il tempo utile per reclamare contro i bovini redibitori è di 40 giorni.

Quando si vende una bestia come « morta », « sacco di concime » non è più ammissibile alcun reclamo qualunque sia la malattia od il vizio o difetto.

Per i bovini la garanzia è di 40 giorni ed oltre i 40 giorni fino al parto nel caso di prolasso d'utero o della vagina.

Il tempo utile per reclamare contro i vizi redibitori è di 40 giorni.

Mondovi.

Per i vitelli da latte la garanzia è di otto giorni.

L'espressione « vendere alla riga », « animale morto », « un sacco di ossa » e simili escludono la garanzia per qualsiasi tempo o qualsiasi valore o difetto o vizio o malattia (esclusa la malattia infettiva). A contratto concluso, il venditore è obbligato a denunciare al compratore i vizi d'indole come « rustichezza » ecc. sotto pena di responsabilità per danni.

Per i lattonzoli bovini e suini la garanzia è di giorni 40.

Montà d'Alba.

Il vitello lattante viene venduto e reso dal venditore alla stalla del compratore.

Il periodo di garanzia è di otto giorni; il tempo utile per pagare la redibitoria è pure di otto giorni.

Neive.

Il difetto « mena i fianchi » (macinato) residuo dell'afta, per cui il bovino si presenta come un cavallo affetto da bolsaggine, è ritenuto vizio redibitorio.

La garanzia vale da otto a quindici giorni.

Se in questo periodo il vitello muore, il venditore rifonde al compratore metà del prezzo di acquisto.

Il non dar latte alla mano non è garantito, quando la vacca è nel periodo lattifero, perchè in tal caso il difetto è in vista.

La sterilità si impugna solo quando vi è garanzia di gravidanza.

La tolleranza per il parto è fissata in giorni 29 (luna). Se il ritardo si protrae usasi ancora di corrispondere all'acquirente l'interesse del 10 % annuo sul prezzo dell'animale, per la durata del ritardo.

Seguesi anche la pratica di valutare il danno del ritardo in due soldi per ogni lira del prezzo d'acquisto dell'animale.

Nucetto.

Vigono gli usi e le consuetudini della piazza di Cuneo.

Saluzzo.

Il tempo utile per reclamare contro i vizi redibitori è di 40 giorni.

Quando si vende una bestia come « morta » e come « un sacco di concime », non è più ammissibile alcun reclamo, qualunque sia la malattia o il vizio o il difetto.

Per la vendita dei bovini sul mercato si procede all'asta pubblica. Detti bovini, salvo patti in contrario, si intendono venduti senza garanzia alcuna.

La durata di garanzia per le malattie è di 40 giorni per qualunque malattia di corso lento o cronico, di soli 3 giorni, non com-

preso quello in cui si effettua il contratto, per tutte quelle ad andamento o processo acuto.

Per i vitelli, suini lattanti, agnelli e simili, la garanzia dura solo tre giorni, quando anche essi siano colpiti da malattia o vizio la cui origine rimontasse avanti l'epoca del contratto.

L'epilessia tanto nei bovini che negli equini è garantita per tre mesi.

I vizi redibitori ammessi sono i seguenti:

per gli equini: moccio, farcino, oftalmia periodica (luna), bolsaggine, doglia vecchia, rustichezza, immobilità, idrotorace, idrocefalia cronica, idropeassite, diabete;

per i bovini: pleuro pneumonia essudativa (polmonea), bolsaggine, capogiro, epilessia, doglia vecchia, cozzare, rustichezza, non lasciarsi aggiogare, litiasi o mal della pietra, aborto abituale, procidenza della vagina, quella dell'utero, sterilità comprovata, non lasciarsi mungere, non dare il latte alla mano.

La garanzia per i lattonzoli suini è di giorni 3 non compreso quello in cui si effettua il contratto.

Sambuco-Pietraporzio.

Nella frazione Pietraporzio la garanzia consuetudinaria non esiste.

Sampeyre.

Il tempo utile per reclamare contro i vizi redibitori è di 40 giorni. Quando si vende una bestia « come morta » o come « un sacco di concime » non è ammissibile più alcun reclamo qualunque sia la malattia od il vizio o difetto.

S. Michele Mondovi.

Le espressioni vendere « alla riga », « animale morto », « un sacco d'ossa » e simili escludono la garanzia per qualsiasi tempo o valore o difetto o vizio o malattia (esclusa la malattia infettiva), a contratto concluso il venditore è obbligato a denunciare al compratore i vizi d'indole come la « rustichezza » ecc. sotto pena di responsabilità per danni.

La garanzia per il ticchio ed il crampo dura 40 giorni salvo contrattazioni speciali.

La riduzione consuetudinaria del prezzo per la mancata gravidanza è stata abbandonata e il risarcimento avviene o a pagamento del mancato vitello o colla differenza di prezzo che può avere la vacca da reddito o senza reddito ed il risarcimento è in proporzione del valore della vacca.

L'obliterazione dei capezzoli delle femmine fuori del periodo lattifero è garantito fin dopo il parto.

Per le affezioni carbonchiose e il prolasso vaginale e uterino valgono le garanzie del mercato di Alba.

S. Stefano Belbo.

Si garantiscono sani i vitelli da latte od i lattonzoli per otto giorni (di comune accordo si può salire a 15).

Se muoiono entro gli otto o 15 giorni il danno (intendendosi per danno il prezzo d'acquisto dell'animale) viene ripartito esattamente per metà fra compratore e venditore.

Savigliano.

Se gli animali comperati provengono da stalle in cui predomina il carbonchio la garanzia è protratta agli otto giorni.

Si garantiscono i bovini dalle malattie croniche e dalle affezioni polmonari e contagiose per 40 giorni, mentre per il prolasso d'utero è concordata la garanzia di 1 anno.

Le malattie acute, tanto per i bovini e per gli equini, sono garantite durante tre giorni, comprese anche le affezioni carbonchiose.

I cavalli da lavoro si garantiscono dal moccio, dalla bolsaggine, dalla flussione periodica, dalla doglia vecchia e dalla rustichezza.

Per i suini da macello è garantita la panicatura.

Serravalle Langhe.

Si corrisponde una lira al giorno al compratore durante il periodo di ritardo del parto.

La tolleranza è fissata nel periodo di giorni 29 (luna).

Villafalletto.

L'esclusione della garanzia si limita ai vitelli di età inferiore ad un mese.

La riduzione consuetudinaria del prezzo per la mancata gravidanza è del 10 % sul valore dell'animale (due soldi per lira).

Non si dà garanzia per i lattonzoli suini.

Per i suini da allevamento il periodo di garanzia è di tre giorni.

NOMENCLATURA DIALETTALE DEI PRINCIPALI TERMINI
INDICANTI LE MALATTIE DEL BESTIAME

Tubercolosi — *Tisi*
Epilessia — *Mal tunba*
Aborto abituale — *Bestia sfrassa - giucà*
Idropisia — *Avei l'acqua*
Ninfomania — *Bestia torera*
Vizio di cozzare — *Vissi d' dè - rud*
Popparsi — *Pûpesse*
Erpeti ricorrenti — *Derbie*
Doglia vecchia — *Mal d' spala*
Litiasi — *Mal d' la pera*
Pleuropolmonia — *Puntûra*
Rustichezza — *Sêrvai*
Prolasso uterino — *Mostrè la mare*
Ticchio — *Tic*
Crampo — *Granfi*
Sterilità — *Bestia tûrgia*
Carbonchio — *Carbon*
Afta — *Sopîna*
Rabbia — *Rabia*
Febbre catarrale — *Mal masuc*
Macinato — *Bate*

EQUINI

Moccio — *Morva*
Farcino — *Morva*
Flussione lunatica — *Lûna*
Erpeti ricorrenti — *Derbie*
Doglia vecchia — *Caval sôp*
Diabete — *Diabete*
Ticchio — *Tic*
Idrocefalia cronica — *Cimûr*
Capo storno — *Caval mat*
Bolsaggine — *Caval bôls*
Rustichezza — *Servai*

SUINI

Setticemia — *Mal di crîn*
Mal rossino — *Mal rûs*
Pneumoenterite — *Mal di crîn*



Il presente volumetto è posto **L. 4**
in vendita al prezzo di